

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2016}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRIA, BELLOCCHIO, BONIVER, BORGOGGIO, BORTOLANI, CERUTI, CORSI, FERRARI WILMO, FIORI, FRACCHIA, GRILLO SALVATORE, MARTINO, NOVELLI, ORCIARI, PAGANELLI, PIRO, RABINO, ROMITA, TEALDI, UMIDI SALA, USELLINI

Presentata il 4 dicembre 1987

Autorizzazione a cedere gratuitamente al comune di Alessandria il compendio appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, descritto nelle schede n. 19 (ex Ospedale Militare) e n. 114 (ex Caserma San Martino), per la realizzazione di parchi pubblici ed infrastrutture di uso pubblico

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il compendio di cui al titolo della proposta in esame appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato ed è descritto nelle schede n. 19 (ex Ospedale Militare) e n. 114 (ex Caserma S. Martino).

Il comune di Alessandria ha in uso, da lungo tempo, alcuni locali ubicati sia nell'ex Ospedale che nella Caserma S. Martino ed ha recentemente provveduto alla regolarizzazione dei pagamenti dei canoni progressi ribadendo la volontà di acquisire al proprio patrimonio l'intero complesso immobiliare per la realizzazione di parchi pubblici ed attrezzature di uso pubblico.

Parte del complesso è tuttora in uso governativo al Ministero della difesa, per cui il regime giuridico applicabile nella specie viene a qualificarsi come afferente immobile totalmente indisponibile.

Il Ministero delle finanze — direzione generale del demanio — pur ritenendo meritevole di tutela il perseguimento del fine pubblico auspicato dal comune, ha rilevato che manca la possibilità di definire la cessione mediante la procedura amministrativa, che non prevede la cessione gratuita dei beni patrimoniali dello Stato in quanto il valore dell'intero compendio supera, nell'attualità, il valore di 3 miliardi di lire. Pertanto, al fine di

consentire al comune la più razionale ristrutturazione del proprio territorio, mediante la creazione di parchi ed infrastrutture pubbliche di rilevante interesse sociale, si ritiene opportuno procedere alla presentazione di una apposita proposta di legge, da sottoporre all'esame del Parlamento, recante autorizzazione a cedere gratuitamente il compendio demaniale in epigrafe.

L'allegata proposta di legge prevede, quindi, la cessione gratuita del complesso immobiliare di cui alle schede nn. 19 e 114 al comune di Alessandria, per la realizzazione delle pubbliche finalità dichiarate e che dovranno essere specificate in dettaglio al momento della stipula dell'eventuale atto definitivo di cessione, al quale il comune dovrà rigorosamente attenersi, in conformità ai propri

compiti istituzionali, pena — in caso di mancata osservanza della destinazione di pubblica utilità — la risoluzione del contratto.

Poiché, peraltro, nel compendio in parola è compreso l'edificio denominato ex Chiesa di S. Francesco, nella stessa proposta di legge ne viene prevista la conservazione, che dovrà essere ristrutturato a cura del Ministero dei beni culturali ed ambientali il quale potrà avvalersi all'uopo dei fondi stanziati ai sensi della legge 29 ottobre 1987, n. 449, recante « interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale immobili destinati a musei, biblioteche... ».

Onorevoli Colleghi, per le ragioni sopraesposte i proponenti raccomandano la sollecita approvazione della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il demanio dello Stato è autorizzato a cedere gratuitamente al comune di Alessandria gli immobili appartenenti al proprio patrimonio e denominati « ex ospedale Militare » (Scheda n. 19) e « ex caserma S. Martino » (Scheda n. 114).

ART. 2.

1. Gli immobili ceduti devono essere destinati alla realizzazione di parchi pubblici e di infrastrutture di carattere pubblico, compatibili con i compiti istituzionali del comune.

ART. 3.

1. L'atto di cessione deve contemplare la risoluzione anche parziale del negozio, *ipso iure*, in caso di mancata realizzazione delle opere di pubblica utilità entro il termine di anni cinque decorrenti dalla data di notifica dell'approvazione del contratto di cui sopra, ovvero entro il successivo periodo di quindici anni decorrenti dalla suddetta data in caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione pubblica del compendio.

ART. 4.

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede, a proprie cure e spese e con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1987, n. 449, alla ristrutturazione del fabbricato denominato « ex Chiesa di S. Francesco » facente parte del compendio demaniale in questione.

ART. 5.

1. L'atto di cessione deve essere approvato con decreto del Ministro delle finanze.